

e della meridionale di quella di Halifax formossi una nuova contea che fu detta *Martin* in onore del primo magistrato.

Sul finire di marzo il governatore sciolse l'assemblea mediante programma, e nel giugno successivo pubblicò le istruzioni avute dal re in data 9 febbraio riguardanti i nuovi ordini e regolamenti sul modo con cui in avvenire si disporrebbe delle terre della provincia.

Nella state gli abitanti delle diverse parti della provincia risolvettero di adottare le misure proposte da quelli di Massachussett e si elessero delegati per raccogliersi nel 25 agosto a Newbern. Nel 13 del mese stesso il governatore pubblicò un programma che dichiarava illegali quelle combriccole ed ordinava ai pubblici funzionarii di opporvisi con ogni mezzo possibile. Malgrado ciò si radunarono i deputati e nominarono a presidente *John Harvey*. Le risoluzioni da essi prese sono in sostanza che, dichiarando un sacro rispetto per la costituzione britannica, pogli eredi della casa di Annover e fedeltà al loro sovrano, consideravano un dovere per essi e la loro posterità di manifestare pubblicamente i loro sentimenti sulla violazione dei loro diritti fatta dal Parlamento della Gran Bretagna. Giusta i principii della costituzione d'Inghilterra non potea tassarsi verun suddito se non col suo consenso o con quello de' suoi rappresentanti; qualunque altro forma di tassazione era una violazione alla Carta ed alle loro franchigie, avendo sole le assemblee provinciali il diritto di tassare i cittadini.

Come illegali ed ingiuriosi riguardavansi i dazii sul the e sugli altri articoli importati nelle colonie. Lo statuto detto l'atto per chiudere i porti di Boston dichiaravasi un'usurpazione dei diritti e privilegi degli abitanti e di quelli della Carta accordata dal re Guglielmo e dalla regina Maria, a meno che non fosse fatta giustizia ai loro reclami; essi cominciando dal primo gennaio si obbligavano di non importare dalla Gran Bretagna nessuna merce dell'Indie orientali, nessuna inglese o di comperarne nelle colonie, e si obbligavano del pari a non esportare nè tabacco nè provvigioni navali od altro per la Gran Bretagna, di non vendere quegli articoli per essere esportati per